



Cod. NC4/O11/P2  
Cod. Area legale/Ne  
Circ. n. 1

Protocollo Generale (Uscita)  
cnapperm - aoo generale  
**Prot.: 0000003**  
**Data: 10/01/2012**

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Competenze professionali geometri**

Con riferimento alle sentenze n. 19292/2009 e n. 6402/2011 della Cassazione Civile, entrambe relative alle competenze professionali dei geometri, appare utile evidenziare quanto segue.

1. Preliminarmente, è necessario svolgere alcune considerazioni di ordine sistematico, limitandosi a riportare il contenuto delle norme vigenti e senza alcuna pretesa interpretativa.

Sulle competenze professionali dei geometri l'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 individua molteplici attività – indicate dalla lettera a) alla lettera q) – che vanno dalle operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, a quelle di tracciamento di strade poderali e consorziali ed, eventualmente, di strade ordinarie e di canali di irrigazione, dalla misura e divisione di fondi rustici, nonché di aree urbane e di modeste costruzioni civili, alla stima di aree e di fondi rurali, anche ai fini della concessione di mutui fondiari e delle procedure di espropriazione, dalla stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, alla valutazione di danni colonici alle diverse culture, dalle operazioni di stima di scorte morte, di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni, alle funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie.

La lettera l) dell'articolo citato, in particolare, stabilisce che la competenza di tale professionista per attività di *“progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione”*.



La successiva lett. m) della medesima norma stabilisce poi la competenza per il “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”.

L'art. 16 lettera m) non fa accenno alla possibilità o meno - per tali professionisti - di progettare e realizzare anche strutture in conglomerato cementizio, limitandosi solo a precisare che debba trattarsi di costruzioni “modeste”.

La L. 5 novembre 1971, n. 1086, recante “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” prevede, all'art. 2., che la costruzione delle opere di cui all'art. 1, ovvero in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e delle opere a struttura metallica, e tutte da realizzarsi in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità, “*deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze*”.

A sua volta, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, prevede all'art 64 quanto segue:

- “1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.*
- 2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.*
- 3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.”*

Dalla lettura del testo dell'art. 2 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, con riferimento alle figure professionali dei geometri, si precisa soltanto la possibilità di sottoscrivere i relativi progetti nei limiti delle rispettive competenze; l'art. 64 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a sua volta, si limita a individuare i “tecnici abilitati” senza precisazione alcuna, imponendo solo il rispetto delle competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e sui collegi professionali.

Dall'analisi delle disposizioni normative, viene volutamente omessa, ogni valutazione ed analisi della L. 2 marzo 1949, n. 144, avente ad oggetto le tariffe professionali dei geometri.

Recependo l'orientamento della sentenza 21 luglio 1995 n. 345 della Corte costituzionale, il Consiglio di Stato ha affermato che lo scopo della tariffa debba essere quello





di stabilire il compenso che i professionisti possono chiedere per la loro attività e non quello di definire le competenze dei singoli professionisti (Cons. Stato IV Sez. 8 ottobre 1996 n. 1087).

Secondo giurisprudenza costante, la tariffa professionale è di per sé inadeguata a determinare la sfera della competenza esclusiva delle singole professioni intellettuali, compito che invece spetta alla legge (Cfr. C.s. 14 giugno 1999 n. 254, e Cons. Stato, I Sez. 9 febbraio 2000 n. 70).

2. La semplice lettura, senza alcuna pretesa interpretativa, delle norme sopraindicate, non appare sufficiente a fornire un quadro esauriente e completo sulla problematica in oggetto. Appare quindi necessario analizzare i precedenti giurisprudenziali e le interpretazioni prospettate sia dal giudice ordinario che da quello amministrativo al riguardo, i quali hanno cercato di chiarire e delineare in modo più marcato la questione, esaminando prima le pronunce della Corte di Cassazione e poi quelle del giudice amministrativo.

3. Relativamente alle pronunce della Suprema Corte di Cassazione:

- la Corte Suprema di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 11287 del 6 novembre 2000: *“I geometri non possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato di tipo civile, neppure di modesta entità: possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato, solo quando sono costruzioni accessorie di tipo rurale e non presentino particolare complessità”*;
- la Corte di Cassazione sezione II civile con sentenza n. 5961 del 25 marzo 2004, ribadisce che a norma dell'art. 16, lettera m, del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione si estende anche a queste strutture solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie, nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non comportino particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando comunque esclusa la suddetta competenza nell'ambito delle costruzioni in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza, è, pertanto, riservata solo agli ingegneri e agli architetti iscritti nei relativi albi professionali;
- la Corte di Cassazione sezione II civile, con sentenza n. 19821 del 4 ottobre 2004 sancisce il principio che la violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista stabiliti dalla legge professionale – nella specie l'art. 16 del R.D. 274/1929 che consente al geometra la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili – determina la nullità del contratto di opera professionale ex art. 1418 del codice civile in relazione anche agli articoli 2229 e seguenti dello stesso codice, con la conseguenza che il geometra non ha diritto ad alcun compenso per l'opera prestata;
- la Corte di Cassazione sezione II civile con sentenza n. 21185 del 5 novembre 2004 sancisce che con riferimento alle competenze dei geometri in materia di progettazione,





direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, l'art. 16 del R.D. 274/1929, nel prevedere che i geometri non possono redigere progetti di costruzioni che comportino l'impiego di conglomerati cementiti, semplici o armati, in strutture statiche portanti, si riferisce sia ai progetti di massima che a quelli esecutivi, mentre nessun riscontro ha nella legge la categoria del progetto architettonico;

- la Corte di Cassazione sezione II civile, con sentenza n. 3021 del 5 febbraio 2005 sancisce che i geometri non possono progettare opere di carattere civile comportanti l'impiego anche soltanto parziale di elementi in cemento armato, sicché è vietata a questa categoria di professionisti anche la progettazione di manufatti isostatici, da realizzare per intero in conglomerato, senza interazione con corpi di fabbrica in muratura tradizionale. *“Né, sul punto, è possibile ritenere che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici abbiano ampliato le competenze professionali dei geometri, mediante l'inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato. Si tratta, infatti di disposizioni aventi oggetto e finalità ben diversi da quelli delle norme che definiscono l'ambito consentito di esercizio della professione”*;
- la Corte di Cassazione, Sez. II civile, con la sentenza n. 27441 del 21 dicembre 2006 ha sancito che *“la competenza professionale dei Geometri in materia di progettazione e direzione lavori di opere edili, prevista dall'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 N. 274, riguarda le costruzioni rurali e degli edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone, nonché il progetto, la direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”*.

**3.1.** Da ultimo, con le sentenze della Corte di Cassazione n. 19292 del 7 settembre 2009 e 6402 del 12 marzo 2011, è stato ulteriormente chiarito quali siano i limiti delle competenze dei geometri.

**3.1.1.** La sentenza n. 19292 del 7 settembre 2009, di cui si riporta il testo integrale, limitandosi a sottolineare le parti di interesse del testo, ha specificato quanto segue:

*“ai tecnici solo diplomati (geometri e periti edilizia) è solo consentita ai sensi della norma contenuta nel R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. m, la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento armato a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica (v., tra le altre, Cass. 8545/05, 7778/05, 6649/05, 3021/05, 19821/04, 5961/04, 15327/00, 5873/00).*

*Trattandosi di una scelta inequivoca del legislatore dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, i limitati margini di discrezionalità accordati all'interprete attengono soltanto alla valutazione dei requisiti della modestia delle costruzioni, della non necessità di complesse*





*operazioni di calcolo ed all'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, mentre invece, per l'altra condizione, costituita dalla natura di annesso agricolo o industriale agricolo dei manufatti, eccezionalmente progettabili dagli anzidetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato, non vi sono margini di sorta, attesa la chiarezza e tassatività del precetto normativo, esigente un preciso requisito (la suddetta destinazione), che o c'è o non c'è.*

*Disattesa, per le suesposte considerazioni la possibilità di interpretazione estensiva della citata disposizione, deve altresì escludersi, ai sensi dell'art. 14 disp. gen., l'applicabilità analogica della deroga, contenuta nell'art 16, lett. m) u.p. cit. R.D., al generale divieto di progettazione di opere in cemento armato, in considerazione della evidenziata natura eccezionale della norma, che pertanto non si presta de iure condito, ad adattamenti di tipo "evolutivo", quale che sia la meritevolezza delle esigenze al riguardo prospettate.*

*Va ancora precisato per completezza, che di nessun apporto alla suddetta tesi è il richiamo alle previsioni contenute nei testi normativi disciplinanti le costruzioni in cemento armato e quelle nelle zone sismiche, considerato che sia la L. n. 1086 del 1971, art. 2, sia la L. n. 64 del 1974, art. 17 fanno riferimento, per quanto attiene alla progettazioni in questione da parte delle varie categorie di professionisti, ai "limiti delle rispettive competenze, così chiaramente rinviando, senza introdurre autonomi ed innovativi criteri attributivi di competenza, alle previgenti rispettive normative professionali di riferimento, tra le quali, dunque, per quanto riguarda i geometri, quella in precedenza esaminata, che è rimasta immutata".*

\* \* \*

**3.1.2.** La sentenza n. 6402 del 12 marzo 2011, di cui si riporta il testo integrale, limitandosi a sottolineare le parti di interesse del testo, ha inoltre ulteriormente specificato quanto segue:

*"il R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, che, all'art. 16, lett. m), limita la competenza dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, riconoscendone, peraltro, la competenza, in via di eccezione, ad eseguire tali attività per quelle strutture, a norma della lett. l), solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone; restando, quindi, esclusa, in ogni caso, la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, per cui ogni competenza è riservata agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo, ai sensi del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, art. 1, (v. Cass. 2 aprile 1997 n. 2861; Cass. 22 ottobre 1997 n. 10365).*

*E' opportuno ribadire che tale normativa, non modificata dalla L. 5 novembre 1971, n. 1086, che si limita a rinviare per gli ingegneri, architetti e geometri alla previgente ripartizione di competenza, implica che ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni comportanti l'impiego del cemento armato (vedi ex multis: Cass.; 28 luglio 1992 n. 9044; Cass. 19 aprile 1995 n. 4364)".*

La Corte di Cassazione, nella medesima sentenza, ha inoltre aggiunto che:

*"nell'ambito della disciplina normativa sopra evidenziata, dal quale emerge una chiara ripartizione di competenze tra geometri ed altri professionisti in riferimento alla progettazione ed alla direzione di opere relative a costruzioni ed edifici, trova fondamento*



*l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime, cosicché a rendere legittimo un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché e' il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione (v. Cass. 13 gennaio 1983 n. 286; Cass. 25 febbraio 1986 n. 1182; Cass. 13 marzo 1995 n. 3108), trattandosi di incombenze che devono essere inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità”.*

4. Il giudice amministrativo, con sempre riferimento alla questione relativa alle competenze dei geometri, ha definito quanto segue:

- il Consiglio di Stato sez. V, con la sentenza n. 348 del 31 gennaio 2001 ha sancito che “Risponde al reato di esercizio abusivo della professione il geometra che procede alla progettazione ed alla direzione dei lavori di un edificio con strutture in cemento armato che non sia di modeste dimensioni, anche se il progetto è vistato o controfirmato da un professionista abilitato o se i calcoli del cemento armato sono stati fatti eseguire da un ingegnere”;
- il TAR Liguria, con sentenza n. 333/97, confermata dal Consiglio di Stato Sezione V con sentenza n. 7821 del 1 dicembre 2003 nell’annullare la concessione edilizia rilasciata dal Comune di La Spezia nel riaffermare il principio che non può essere riconosciuta ai geometri la competenza a progettare capannoni industriali in cemento armato ha rilevato che: “qualunque sia l’aspetto preso in considerazione, sia per le dimensioni che per la complessità dell’opera, che per la sua destinazione, il progetto di un capannone industriale quale quello commissionato, esuli dalla competenza professionale di un geometra e debba essere progettato, cioè pensato tecnicamente, da un soggetto in grado di poterne valutare tutti gli aspetti strutturali, non sembrando logico che l’aspetto architettonico di disinteressi delle soluzioni progettuali delle strutture portanti dell’opera realizzata”;
- il TAR Lazio con sentenza n. 320 del 29 aprile 2005, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4112 del 30 agosto 2005, nell’annullare una concessione edilizia per la realizzazione di un villino unifamiliare, fa propria la tesi del ricorrente secondo cui il concetto di “piccole e modeste” costruzioni, previsto dalla legge per l’individuazione dell’ambito operativo riservato ai Geometri, non è configurabile nel caso di costruzioni per civile abitazioni realizzate in zona sismica, con struttura in cemento armato, ma solo nell’ipotesi di manufatti realizzati con altri sistemi costruttivi (es. muratura). Inoltre la sentenza ribadisce “che la fondatezza del predetto motivo di gravame non è ostacolata dalla circostanza – addotta da controparte - che, nella specie, il calcolo del cemento armato è stato operato da un Ingegnere, dovendosi considerare la “progettazione”, affidata nella specie ad un “Geometra”, un unicum inscindibile, riferibile solo al suo autore, anche se questi si è avvalso per il calcolo delle strutture





CNA  
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10  
00186 Roma | Italia  
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it  
direzione.cnappc@archiworldpec.it  
www.awn.it

*in cemento armato di altri professionisti competenti, non sanandosi, in ipotesi, in difetto di competenza del progettista titolare”;*

- *il TAR Abruzzo - Pescara con sentenza n. 1213 del 16 novembre 2010 ha ritenuto che “il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta, e rientri quindi nella competenza professionale dei geometri, vada individuato nelle difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e nelle capacità occorrenti per superarle; a questo fine assumono specifico rilievo, oltre alla complessità della struttura e delle relative modalità costruttive, anche, ma in via complementare, il costo presunto dell'opera, in quanto si tratta di un elemento sintomatico che vale ad evidenziare le difficoltà tecniche che coinvolgono la costruzione. Si precisa che la competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili riguarda anche le piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone”.*

**4.1.** Tale orientamento è stato ultimamente confermato e chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2537 del 28 aprile 2011, che ha aggiunto e precisato aspetti fino ad oggi non palesati così espressamente anche dai giudici della Cassazione.

Anche di tale sentenza cui si riporta, di seguito, il testo integrale, limitandosi a sottolineare le parti di interesse del testo; nella pronuncia è stato rilevato quanto segue:

*“A norma dell'art. 16 lett. m), r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, e come si desume anche dalle ll. 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla l. 2 marzo 1949 n. 144 (recante la tariffa professionale) esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali.*

*Solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri, risultando ininfluyente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto.*

*In buona sostanza, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo 16, r.d. n. 274 cit., purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.*

*Per il resto, la suddetta competenza è comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali; sotto tale angolazione deve escludersi che le innovazioni introdotte nei*





programmi scolastici degli istituti tecnici possano ritenersi avere ampliato, mediante l'inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei medesimi.

I limiti posti dall'art. 16, lett. m) cit. alla competenza professionale dei geometri:

- a) rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità;
- b) indicano, di contro, un preciso requisito, ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato.

E' pertanto esclusa la possibilità di un'interpretazione estensiva o «evolutiva» di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme - art. 2, l. 5 novembre 1971 n. 1086 e art. 17, l. 2 febbraio 1974 n. 64 - che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale.

Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione «non modesta» essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. n. 64 cit., la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri».

Il Consiglio di Stato, nella medesima sentenza, ha inoltre enucleato i seguenti “corollari applicativi”, così individuati e definiti dagli stessi giudici amministrativi:

- a) è legittimo il provvedimento di annullamento, in via di autotutela, di una concessione edilizia per la demolizione di un fabbricato (e la sua ricostruzione, con nuova destinazione d'uso residenziale e commerciale), per l'incompetenza del geometra progettista, sia sotto il profilo dell'entità della costruzione, atteso che la competenza dei geometri è limitata alla progettazione di modeste costruzioni civili, sia sotto il profilo della necessità del rispetto delle prescrizioni antisismiche;
- b) il contratto con il quale viene affidata a un geometra la progettazione di una costruzione civile in cemento armato è nullo, indipendentemente dalle dimensioni eventualmente ridotte dell'opera o dalla circostanza che il compito, su richiesta dell'incaricato, è poi svolto da un ingegnere o architetto;
- c) è affetto da nullità il contratto di prestazione d'opera che affidi a un geometra calcoli in cemento armato e ciò anche ove il compito, limitatamente a quelle strutture, venga poi svolto da un professionista abilitato, che ne sia stato officiato dall'originario incaricato; è irrilevante, a tali fini, che l'incarico sia distinto per le parti in conglomerato e non sia stato







*(sub)delegato dal geometra, ma conferito direttamente dal committente stesso a un ingegnere o architetto, in quanto non è consentito neppure al committente scindere dalla progettazione generale quella relativa alle opere in cemento armato poiché non è possibile enucleare e distinguere un'autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto (il che appare senz'altro esatto, poiché chi non è abilitato a delineare l'ossatura, neppure può essere ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve esserne sorretto);*

*d) solo le prestazioni accessorie, autonome e distinte dalla realizzazione delle strutture in conglomerato, come l'individuazione dei confini di proprietà, la costituzione di servitù, lo svolgimento di pratiche amministrative, possono farsi rientrare nella competenza dei geometri;*

*e) è nullo, ex art. 2231 c.c., il contratto d'opera stipulato da un geometra, ed avente ad oggetto la trasformazione di un fabbricato artigianale fatiscente in un complesso residenziale”.*

5. In conclusione, appare lecito affermare che un attento ed analitico esame della recente giurisprudenza è sufficiente per rimuovere dubbi e perplessità relativamente alle competenze dei geometri; in particolare si osserva che le sentenze della Cassazione Civile n. 19292 del 7 settembre 2009 e 6402 del 12 marzo 2011 appaiono comunque integrate dai più precisi chiarimenti effettuati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2537 del 28 aprile 2011.

Nell'ottica di tutelare la categoria degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, avverso eventuali dubbi o perplessità che da altra categoria professionale possano essere sollevati, si suggerisce di richiamare semplicemente i contenuti delle tre sentenze sopraindicate, per esteso, senza aggiunte od integrazioni, ma limitandosi a riportarne il testo integrale.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario  
(arch. Franco Frison)

Il Presidente  
(arch. Leopoldo Freyrie)

